



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ART. 1, COMMA 28, LEGGE N. 190/2012 – ART. 24, COMMA 2, D.LGS. N. 33/2013

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI ANNO 2013

Premessa

Il presente monitoraggio, così come previsto dall'art.1, comma 28, legge n. 190/2012 e dall' art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013, descrive il processo di analisi, effettuato dall'Amministrazione, in ordine al rispetto, da parte dei CDR competenti, dei tempi previsti per lo svolgimento dei procedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Più nel dettaglio, si illustrano, di seguito, sulla base delle informazioni pervenute dai diversi Centri di Responsabilità, i contributi relativi ai procedimenti in discorso, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nonché le motivazioni sottese all'eventuale mancato rispetto del termine.

Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica

Il monitoraggio dei procedimenti conclusi nell'anno 2013 dalle Divisioni e dalle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, che dipendono gerarchicamente da questa Direzione Generale, non ha evidenziato significative patologie sotto il profilo del rispetto dei tempi procedurali previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.

Si ritiene tuttavia opportuno segnalare che taluni uffici territoriali hanno evidenziato le seguenti situazioni di scostamento dai termini previsti:

DTL di Salerno

- n. 10 casi nei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti e di apparecchiature di videosorveglianza;
- n. 2 casi nel procedimento di costituzione del collegio di conciliazione e arbitrato in materia di sanzioni disciplinari.

Tutte le situazioni di criticità sono state imputate dal Dirigente all'eccessivo carico di lavoro.

DTL di Parma

- n. 26 casi nei procedimenti per istanze di accesso agli atti ex lege n. 241/1990 determinato dalla necessità di integrazione dell'attività istruttoria e in un caso dalla momentanea assenza del personale addetto;

DTL di Roma

- n. 55 casi nei procedimenti relativi ai contratti di solidarietà, dovuti a successive rettifiche apportate dall'azienda con riferimento all'istanza e in un caso alla attesa della trasmissione dell'istanza da parte della DTL di Latina;
- n. 84 casi nei procedimenti per l'autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza e altre apparecchiature, determinati dall'elevato numero di istanze pervenute e alla complessità delle verifiche per la specificità delle apparecchiature;
- n. 40 casi nei procedimenti amministrativi per istanze CIGS dovuti a difficoltà di acquisire on line l'istanza, resa visibile in ritardo rispetto alla decorrenza della CIGS, e a ritardi nella esibizione della documentazione necessaria.

DTL di Treviso

- n. 81 casi nei procedimenti per il pagamento delle indennità ai lavoratori autonomi impegnati in attività di soccorso alpino o speleologico;
- n. 23 casi nei procedimenti per il rinnovo o duplicato del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori a vapore.

Tutte le situazioni di criticità sono state imputate dal Dirigente alla carenza di personale amministrativo.

A tale riguardo, corre obbligo precisare che le criticità sopra indicate, peraltro riconducibili prevalentemente a situazioni contingenti, risultano statisticamente fisiologiche rispetto al numero e alla complessità delle attività procedurali espletate dagli Uffici del territorio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative

Per quanto attiene al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali di cui all'articolo 24, comma 2, del D.Lgs n.33 del 2013, si segnala che, nel corso dell'anno 2013, sono stati, in linea generale, rispettati i termini di conclusione dei procedimenti di competenza della scrivente.

Solo limitatamente ad alcuni procedimenti di carattere autorizzatorio e di ricostituzione degli organi presso gli enti pubblici e di diritto privato vigilati si è verificato occasionalmente un lieve disallineamento rispetto ai termini conclusivi, che è stato determinato dalla particolare complessità tecnica e giuridica dell'attività istruttoria, che ha richiesto anche approfondimenti di carattere interpretativo, coinvolgente, di volta in volta, altre Direzioni di questo Ministero, diverse Autorità amministrative, enti previdenziali, nonché altre parti sociali interessate.

Riguardo, invece, ai procedimenti di approvazione degli statuti/delibere degli enti di diritto privato vigilati, giova precisare che i relativi *iter* procedurali hanno in pochi casi registrato delle battute di arresto, non ascrivibili a questa Direzione, ma determinate in alcune ipotesi, da sopravvenute modifiche normative ed, in altre circostanze, dai tempi tecnici necessari per l'acquisizione della firma dei Ministri dei decreti interministeriali.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento della vigilanza primaria attribuite alla scrivente, nonché di attività d'indirizzo e d'impulso nei confronti degli enti di previdenza, si segnala che, nei casi di dilatazione dei tempi procedurali dovuti alla mancata trasmissione dei pareri di competenza da parte delle Amministrazioni coinvolte, al fine di superare la descritta criticità, si è provveduto alla convocazione di apposite conferenze dei servizi risolutive.

Con riferimento, invece, ai procedimenti che vedono il coinvolgimento di autorità estere, in mancanza di sanzioni previste dalla normativa internazionale, sono state invitate le

rappresentanze diplomatiche di tali Paesi a stimolare ad una più fattiva cooperazione le Autorità nazionali incaricate di applicare la normativa internazionale.

Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro

Per la Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro risultano mappate 18 tipologie di procedimento, così distribuite:

- 11 (pari al 61% del totale) per il settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (5 per la divisione III e 6 per la divisione VI);
- 7 (equivalente al 39% del totale) per l'ambito della tutela dei rapporti di lavoro, nonché della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro (di cui 5 gestiti dalla divisione V; 1 dalla divisione IV e 1 dalla divisione VII).

Con riferimento ai dati numerici, nel 2013 la Direzione ha seguito 698 procedimenti: di cui 670 (pari al 96%) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 28 (pari al 4%) negli altri settori.

Nella prima area di intervento si rinvergono una serie di procedimenti estremamente complessi, che coinvolgono diverse professionalità tecniche (quali ingegneri e medici) e una pluralità di amministrazioni ed enti competenti. In particolare, nel 2013 si sono svolte con regolarità le sessioni annuali degli esami per gli esperti qualificati e per i medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre stati trattati entro i termini di legge i ricorsi presentati avverso i giudizi di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti e i procedimenti di autorizzazione al datore di impresa esterna.

Allo stesso modo sono stati conclusi regolarmente tutti i procedimenti relativi al finanziamento dei progetti a valere sul fondo speciale infortuni, con il pagamento del saldo finale, all'esito positivo delle verifiche ispettive.

Per gli altri procedimenti di natura autorizzatoria (lavori sotto tensione, ponteggi e verifica periodica delle attrezzature di lavoro) si è rimasti nei limiti dei termini richiesti con nota prot. 22735 del 25/10/2013, salva la necessità di consentire agli interessati di procedere a successive integrazioni documentali per risolvere specifiche criticità connesse alla salvaguardia della salute e alla sicurezza dei lavoratori coinvolti dalle attività considerate, nell'ottica di un'amministrazione attenta all'esigenza di guidare i cittadini e le imprese nell'applicazione di norme complesse, per quanto essenziali per il rispetto di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e al lavoro.

Con riferimento alla seconda area di intervento della Direzione generale, quella della tutela dei rapporti di lavoro e libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro, entro i termini di legge è stato determinato il costo del lavoro in relazione a 12 ambiti settoriali, con la messa a punto dello schema di decreto ministeriale e delle relative tabelle; è stata trasmessa al Ministero dei trasporti la posizione della Direzione in merito alle richieste di autorizzazione in deroga dei limiti dell'orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi mercantili, per le necessarie verifiche ispettive; sono state effettuate tutte le certificazioni di schemi di contratti di lavoro e le iscrizioni di Università e Fondazioni universitarie all'albo delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro tenuto dalla Direzione.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è stato indetto con un certo anticipo rispetto alla scadenza legale e sono, infine, stati istruiti nei termini i 10 ricorsi amministrativi gerarchici pervenuti in materia di impianti audiovisivi e di visite personali di controllo, in base rispettivamente agli artt. 4 e 6 dello Statuto dei Lavoratori.

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

In via preliminare, si indicano i procedimenti di competenza di questo Ufficio ed i relativi termini di conclusione:

1. *“rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato”* di cui all'art. 7 del D.P.C.M. n. 535/1999, per cui è previsto un termine di conclusione di 30 giorni;

2. *“Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati”* ex art.42 D.L.gs. n.286/1998 e artt. 52 e ss. del D.P.R. n.394/1999, per cui è previsto un termine di conclusione di 90 giorni;

3. *“Nulla osta per la realizzazione dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea di minori accolti presentati da enti, associazioni o famiglie italiane”* di cui all'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. n. 535 del 1999 – non contemplato nel citato D.P.C.M. - per cui è previsto un termine di conclusione di 45 giorni.

1. Relativamente al rimpatrio assistito del minore straniero non accompagnato, si rammenta che a seguito della soppressione del Comitato Minori Stranieri per effetto dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in L. n. 135/2012, il procedimento medesimo è divenuto di competenza di questa Direzione Generale.

Il rimpatrio assistito è un istituto a tutela del superiore interesse del minore e può avvenire solo con il consenso di quest'ultimo.

Compito della Direzione, nell'ambito di tale procedimento, è dunque di accertare la volontà del minore ed acquisire le informazioni fornite dai servizi sociali del Comune che ha la presa in carico del minore stesso, nonché gli esiti delle indagini familiari espletate da idoneo organismo internazionale, il parere del tutore e il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Tale organismo internazionale elabora, di concerto con il servizio sociale del Comune, un piano di reinserimento del minore nel Paese d'origine.

Il piano di reinserimento viene elaborato su base individuale secondo le abilità, le predisposizioni e le inclinazioni del minore.

L'obiettivo primario di tali programmi di reinserimento è avviare, finanziare e monitorare un percorso educativo, scolastico e/o lavorativo che permetta al minore di raggiungere l'indipendenza economica dalla famiglia in tempi relativamente brevi.

Nel corso dell'annualità 2013, sono stati emessi 3 provvedimenti di rimpatrio volontario assistito: 2 in Albania e 1 in Tunisia. Il tempo medio di conclusione del procedimento è stato pari a 18 giorni.

2. Presso la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione è istituito il Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati che si articola in due sezioni: la prima sezione alla quale possono iscriversi enti ed associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri; la seconda sezione alla quale possono iscriversi le associazioni ed enti che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale a favore delle vittime della tratta.

Il Registro rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti che operano nel campo dell'integrazione sociale degli stranieri.

L'istruttoria delle domande è finalizzata alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

La procedura si conclude con l'iscrizione disposta tramite decreto direttoriale.

L'iscrizione al Registro costituisce la condizione per l'erogazione di contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e può essere altresì valutata come condizione o titolo preferenziale da parte di Regioni ed enti locali, secondo i propri ordinamenti, ai fini dell'attribuzione di risorse pubbliche.

Il Ministero dell'Interno, in qualità di autorità di gestione del FEI (Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi Terzi) ha indicato negli avvisi pubblici di recente adozione, l'iscrizione al registro come requisito necessario per la presentazione di progetti finanziati con risorse a valere su tale fondo.

Tale iscrizione inoltre rappresenta uno dei requisiti per accedere ai finanziamenti per la realizzazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale per motivi di protezione sociale e delle misure di contrasto alla tratta di persone, finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Al 31 dicembre 2013 risultano complessivamente iscritti 1069 enti, di cui 862 alla prima sezione e 207 alla seconda.

Nel corso dell'anno 2013 si sono conclusi 103 procedimenti relativi alle iscrizioni al Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati.

I termini di conclusione sono stati regolarmente rispettati. Il tempo medio di conclusione del procedimento è stato di 20 giorni.

3. Con riferimento infine ai minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, i programmi prevedono l'accoglienza e l'ospitalità in Italia per periodi determinati (al massimo 120 giorni nell'anno solare) di bambini e adolescenti stranieri in situazioni di difficoltà.

Tali programmi rappresentano una forma di solidarietà diffusa sull'intero territorio nazionale, ad opera di enti, associazioni, famiglie e parrocchie, quale espressione immediata dei principi sanciti all'art. 2 della Costituzione italiana, che riconosce l'importanza della vocazione sociale della persona umana ad operare spontaneamente per il bene altrui.

Ai sensi del D.P.C.M. n. 535/1999, la Direzione Generale provvede alla valutazione e all'approvazione dei programmi solidaristici, al censimento dei minori accolti e alla vigilanza sulle modalità del soggiorno dei medesimi.

Nel corso del 2012 è stata svolta una consultazione pubblica e successiva conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990, che si è conclusa con l'adozione delle nuove linee guida relative ai criteri di valutazione e alle modalità di presentazione delle richieste per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, adottate con decreto direttoriale del 19.03.2013.

In applicazione delle citate linee guida, è stato avviato il Sistema Informativo Minori Accolti (SIMA), il quale consente di adempiere a tutti i compiti della Direzione in modo trasparente e semplificato, riducendo soprattutto l'ingente archivio cartaceo che ha connotato fino ad oggi le attività dell'ufficio. Tale sistema informativo ha infatti consentito la dematerializzazione della documentazione richiesta, concernente i programmi solidaristici, con conseguente beneficio sia per l'utenza che per la medesima amministrazione. Il sistema è stato avviato in occasione dell'avvio delle procedure per l'ingresso dei minori nel dicembre 2013.

Nel corso dell'anno 2013, sono stati avviati 1031 procedimenti relativi alla richiesta di nulla osta per la realizzazione dei programmi solidaristici di accoglienza, di cui 999 si sono conclusi con il rilascio del nulla osta all'ingresso, 155 richieste di nulla osta sono state presentate da nuclei familiari mentre 844 sono state presentate da 213 associazioni ed enti.

Il rilascio dei nulla osta in esame ha interessato 13.095 minori per un totale di 16.913 ingressi nell'anno.

I termini di conclusione dei procedimenti di competenza di questa Direzione Generale per quanto riguarda i procedimenti sopra elencati, sono stati regolarmente rispettati.

Il tempo medio di conclusione del procedimento in esame è stato pari a 42 giorni.

Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro

I procedimenti della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, in attesa di una modifica necessaria in ragione della riorganizzazione, sono gli stessi di quelli individuati dal DPCM 22 dicembre 2010, n. 275 e DPCM 18 febbraio 2011, n. 46 afferenti alla ex Direzione Generale del mercato del lavoro.

Ai medesimi provvedimenti occorre fare riferimento per i tempi di conclusione del procedimento.

Tralasciando le “risposte ai quesiti” sulle varie normative di competenza della direzione generale che si concretizzano in una interlocuzione costante con l'utenza esterna sulle problematiche del collocamento ordinario e speciale e che i vari responsabili adempiono sempre più con moderni sistemi di comunicazione (risposta diretta all'utente, caselle istituzionali appositamente create, FAQ sui siti istituzionali), i procedimenti amministrativi che afferiscono alla direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro attengono all'autorizzazione e/o abilitazione all'esercizio di un'attività o al rilascio di nulla osta, rivolti essenzialmente a cittadini per essere assunti e svolgere una determinata prestazione lavorativa o, ancora ad abilitazioni che si concretizzano nell'iscrizione ad albi. Essi sono:

- Autorizzazione al trasferimento o all'assunzione di lavoratori italiani in Paesi extracomunitari (legge 3 ottobre 1987, n. 398)
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediazione e iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro (decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)
- Rilascio Nulla Osta per cittadini extra U.E. per lavoro artistico e tecnico per spettacoli o per ballerini, musicisti e artisti. (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)
- Iscrizione all'Albo nazionale dei terapisti della riabilitazione dei non vedenti (Legge 11 gennaio 1994, n. 29)
- Iscrizione all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti (Legge 19 maggio 1971, n. 403)
- Iscrizione all'Albo dei centralinisti telefonici privi della vista (Legge 29 marzo 1985, n. 113)
- Esame dei progetti di azioni positive (Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)
- Rinnovo dei componenti del Comitato nazionale di parità (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

I primi due servizi, oltre che i c.d. “servizi all'utenza” (risposte ai quesiti) sono stati completamente informatizzati: ciò ha permesso di contrarre i tempi medi dei procedimenti sui quali si registrano andamenti positivi e non si rilevano criticità.

Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet ministeriale sono classificate sette tipologie procedimentali attribuite alla competenza di questa Direzione.

In via generale si premette che, in sede di aggiornamento dei procedimenti, ci si riserva di approfondire l’analisi fin qui effettuata ed eventualmente modificare o integrare le schede a suo tempo trasmesse, relativamente alle fasi procedurali che comportano la reiscrizione in bilancio delle somme perenti.

Le altre tipologie procedimentali di competenza, previste rispettivamente dal D.P.C.M. n. 275/2010 e dal citato D.P.C.M. n. 46/2011 riguardano:

- l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS) a carattere nazionale e delle relative articolazioni territoriali;
- il finanziamento delle iniziative/progetti presentati dalle APS e dei progetti sperimentali e innovativi di volontariato. Si tratta di procedimenti che prevedono l’avvio di una procedura di evidenza pubblica i cui tempi sono stabiliti in 180 giorni e si concludono con l’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria, soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e alla relativa pubblicazione;
- l’erogazione di un contributo annuale a favore delle APS ai sensi delle l. 476/1987 e 438/1998. Il procedimento prende l’avvio a seguito della ricezione delle richieste, che devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno e comprende la valutazione delle richieste da parte di un’apposita commissione, le eventuali integrazioni documentali, l’adozione del decreto di ripartizione delle risorse stanziare e di impegno delle stesse, deve concludersi entro il termine di 180 giorni;
- l’attribuzione ed erogazione annuale dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l’acquisto di beni di utilità sociale, ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche. Il procedimento (tramite una procedura di evidenza pubblica a rimborso) prevede l’erogazione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus a seguito della presentazione di istanze presentate perentoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno, comprende l’istruttoria, la richiesta di eventuale documentazione integrativa, il decreto direttoriale di attribuzione dei contributi con gli elenchi delle organizzazioni beneficiarie.

Si sottolinea come i procedimenti di iscrizione al Registro nazionale siano molteplici (uno per ciascuna richiesta) mentre i procedimenti relativi al finanziamento dei progetti delle APS e delle associazioni di volontariato e dei contributi per l’acquisto di beni strumentali e ambulanze occorrono annualmente (un procedimento per ciascuna tipologia) e sono condizionati da fattori (la disponibilità delle relative risorse, provenienti dal riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali, di seguito FNPS) la cui tempistica è esterna alla Direzione Generale.

Ciò costituisce un elemento di criticità che, nel caso dei progetti per l’associazionismo e per il volontariato comprime di fatto i tempi procedimentali (le procedure di evidenza pubblica possono essere avviate soltanto una volta che è determinato l’importo complessivo erogabile, mentre il decreto di approvazione della graduatoria e contestuale impegno delle risorse deve essere comunque emanato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento).

Nel 2013 il decreto del MEF di assegnazione sui capitoli delle risorse provenienti dal riparto del FNPS è stato registrato dalla Corte dei conti il 31/10/2013; ma successivamente, per effetto di norme sopravvenute (d.l. 120/2013, l. 124/2013) si sono avuti tagli lineari sulle risorse

già determinate dal citato decreto MEF di assegnazione che hanno reso necessaria una modifica in corso d'opera delle procedure di determinazione dei contributi da assegnare ed erogare.

Per quanto riguarda quindi la tempistica procedimentale prevista, è stata confermata nel caso delle iscrizioni ai registri, non solo nei tempi medi ma nella totalità dei procedimenti.

Anche nel caso delle procedure di finanziamento dei progetti e di erogazione dei contributi per l'acquisto di beni strumentali sono stati garantiti i tempi previsti (che considerando un dato medio tra le varie tipologie procedimentali si attesta sui 180 giorni previsti per ciascun procedimento), nonostante le criticità sopra evidenziate (considerando come termine finale la pubblicazione dei decreti di approvazione della graduatoria e impegno dei relativi fondi dopo la relativa registrazione da parte della Corte dei conti, che avviene comunque l'anno successivo, cioè nel 2014 per i fondi annualità 2013).

Con riferimento infine al procedimento di assegnazione dei contributi alle APS ai sensi della l. 438, a fronte di un termine per la presentazione delle istanze fissato per legge al 31 marzo di ogni anno il relativo decreto è stato emanato il 16 dicembre 2013, mentre la registrazione della Corte dei Conti è avvenuta il 7 marzo 2014.

Si evidenzia come sui tempi della procedura di assegnazione (le fasi "interne" dell'istruttoria e degli adempimenti utili alla definizione della posizione delle associazioni sono state espletate nei tempi previsti) abbiano fortemente inciso sia il ritardo nell'assegnazione delle risorse 2013 sia la loro successiva rideterminazione per effetto dei cd. "tagli lineari".

Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro

Questa Direzione evidenzia di essersi costantemente impegnata per un puntuale rispetto dei termini definiti dei procedimenti in essere.

Variegati e molteplici sono i procedimenti a cui quotidianamente si deve adempiere, pertanto ai fini espositivi e nel rispetto delle tipologie dei procedimenti in essere, si riferisce suddividendoli e raggruppandoli per tipologie ed in ragione della singola struttura organizzativa in cui sono incardinati.

- 1) a) Decreti direttoriali di concessione di finanziamenti a carico del Fondo di rotazione Articolo 9, co. 3-ter della Legge n.236/1993;
- b) Erogazione annuale del contributo ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti autorizzati alla stabilizzazione di LSU/LPU Calabria Articolo 1, co. 1156, lettera f) Legge 296/2006 e s.m.i.
- c) Interventi decreti direttoriali di concessione di finanziamenti a carico del fondo di rotazione ex articolo 9, comma 3-ter della L.n.236/1993.

L'anno 2013 è stato caratterizzato da un lato da un contesto socio - economico nel quale il Governo ha ritenuto necessario porre in essere una serie di interventi rivolti alla riduzione della spesa pubblica ed ai quali tutte le amministrazioni pubbliche hanno dovuto concorrere e dall'altro a livello di Amministrazione di appartenenza da un processo di riorganizzazione ancora *in fieri*.

In tale contesto l'attività di gestione amministrativo-contabile dei fondi di pertinenza della Direzione Generale si è continuamente espletata nel pieno rispetto della normativa vigente a garanzia di una efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie.

Nell'ambito dei procedimenti a suo tempo individuati per l'anno 2013 allo scopo di assicurare il raccordo tra le destinazioni d'uso delle risorse finanziarie ed i risultati e gli obiettivi

programmati, il monitoraggio è stato costante e capillare, nell'adempimento primario di garantire il rispetto dei termini.

L'attività si è conformata pienamente al dettato normativo nel rispetto delle finalità istituzionali dirette al contenimento della spesa evidenziando una capacità gestionale esplicita secondo precise linee amministrativo-contabili.

2) Contratti di solidarietà Legge N.236/93 Art. 5, Co. 5 e 8.

Si rileva lo slittamento dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo dovuto a vari fattori:

- Aumento considerevole delle richieste pervenute dalle piccole e medie imprese negli anni 2013 e 2014 (richieste triplicate rispetto all'anno 2012, trend in costante aumento) a causa della crisi e dell'esaurirsi dei fondi stanziati per la Cassa integrazione in deroga;
- Rilevante diminuzione del personale in forza presso la Divisione III, nonostante il rilevato aumento delle richieste del contribuente, con evidenti ricadute sui tempi di lavorazione delle pratiche;
- Particolare complessità della procedura di concessione, dovuta anche al coinvolgimento di più attori (Ministero, Direzioni Territoriali del Lavoro e INPS);
- Mancanza di un processo informatico per la gestione del procedimento sia a livello delle DTL sia a livello dell'amministrazione centrale;
- Necessità dell'emanazione di una nuova circolare esplicativa che fornisca alcune precisazioni rispetto a quanto già previsto dalla circolare n. 20/2004 e che sia altresì ricognitiva della prassi applicata dalla Direzione Generale in materia di contratti di solidarietà, con il fine di semplificare e unificare le procedure amministrative e evitare usi distorti dell'ammortizzatore che allungano i tempi della concessione.

- 3)
- a) Ammortizzatori sociali in deroga L. 92/2012
 - b) Contratti di solidarietà L. 863/1984
 - c) Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali L. 223/1991 - DPR 218/2000
 - d) Trattamenti CIG per crisi ristrutturazione L. 223/1991 - DPR. 218/2000

I procedimenti amministrativi di competenza in materia di ammortizzatori sociali sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90, come modificata e integrata, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti.

In applicazione della citata normativa, sono adottati atti di avvio del procedimento amministrativo (nonostante questo sia ad istanza di parte e avviato con la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale), di comunicazione di sospensione del procedimento per acquisizione di chiarimenti ovvero di integrazioni alla documentazione presentata a sostegno della domanda in istruttoria e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda stessa con indicazione del termine alla parte per la presentazione ovvero esposizioni di controdeduzioni idonee a superare eventuali vizi che si oppongono all'accoglimento della domanda.

Tutto quanto sopra esposto garantisce – nel rispetto della normativa in materia- la piena partecipazione dei soggetti interessati al procedimento amministrativo assicurando al contempo la piena trasparenza dell'azione amministrativa.

Posto quanto sopra e in riferimento in particolare ai procedimenti amministrativi relativi alle diverse tipologie di istanze presentate dalle imprese per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione ovvero di solidarietà, si osserva che i termini per l'espletamento dell'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIGS sono indicati dall'articolo 8 del DPR n. 218/2000 come segue:

1. Nei programmi di crisi aziendale ovvero di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale sono previsti 30 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza, fatte salve le ipotesi in cui ci si riferisce a programmi di ristrutturazione o riorganizzazione riferiti ad imprese che abbiano più di mille dipendenti aventi unità aziendali site in diverse Regioni per cui in termine previsto è di 60 giorni;

2. Nelle ipotesi di programmi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale con periodi di intervento della CIGS successivi ai primi 12 mesi, il termine è indicato in 60 giorni successivi all'acquisizione della relazione del competente servizio ispettivo del lavoro che è chiamato a compiere la verifica della corretta implementazione del programma aziendale originariamente presentato;

3. Nelle ipotesi di istanze relative ad imprese in amministrazione straordinaria o in procedura concorsuale come anche nelle ipotesi di istanze presentate a seguito della stipula di contratto di solidarietà, il termine è indicato in 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza aziendale.

Per completezza si osserva che per le istanze presentate al fine dell'autorizzazione della cassa integrazione in deroga, non essendo previsti espressamente dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, si applica il termine dei 30 giorni di cui all'articolo 2 della legge n. 241/90.

Posto quanto sopra, si fa osservare però – ai fini del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali al fine di eliminare le anomalie - che i reali tempi di definizione dei sopra indicati procedimenti sono superiori a quanto normativamente indicato, assestandosi in una media di 4-5 mesi.

I tempi, invece, per la definizione dell'istruttoria relativa alle istanze di cassa integrazione in deroga si misurano in mediamente 6 mesi.

L'evidente mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente - che, come segnalato più volte, si protrae da alcuni anni, anche se negli ultimi mesi ha subito un miglioramento, grazie all'assegnazione temporanea, da parte del Segretariato Generale, di una task-force per lo smaltimento delle pratiche arretrate – dipende dallo squilibrio del personale assegnato all'ufficio rispetto al numero delle istanze annualmente presentate e al mancato rispetto dei termini da parte delle DTL /SIL per la trasmissione delle relazioni ispettive relative allo svolgimento dei piani di riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'articolo 4 del DPR 218/00.

4) a) finanziamenti a carico del fondo di rotazione ex articolo 9, comma 3-ter della Legge n.236/1993;

b) Legge 144/99 art. 68 - Decreti Direttoriali di ripartizione tra Regioni e Province Autonome di risorse per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale.

c) D.lgs. 206/07 - Riconoscimento qualifiche professionali conseguite all'estero (Paesi membri dello SEE o extracomunitari)

In relazione ai procedimenti in questione nell'anno 2013 il monitoraggio è stato regolare e ricorrente al fine di garantire il rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti medesimi.

Occorre tuttavia specificare che per quanto riguarda il procedimento per il riparto dell'annualità 2013 delle risorse relative all'assolvimento del diritto-dovere nella IFP (Istruzione Formazione

Professionale) risulta essere ancora sospeso in quanto è stato necessario procedere alla definizione di nuovi criteri di riparto delle risorse medesime. Ciò ha determinato una lunga attività interlocutoria con le regioni prima di giungere ad un accordo condiviso. Attualmente il decreto si trova presso il MIUR per il preventivo assenso prima del passaggio in Conferenza Unificata. Pertanto, si prevede di procedere con il riparto delle risorse - impegnate nel 2013 – nel corso del corrente esercizio finanziario.

5) a) Legge 236/93 art. 9 "Interventi di formazione professionale" - Decreto di assegnazione e riparto delle risorse alle Regioni.

Nel corso dell'anno 2013, il decreto di riparto non è stato emanato in quanto, ai sensi del D.D. 26/Cont/I/13 del 19.03.13, le risorse originariamente destinate sono state utilizzate, a causa del perdurare della crisi economica, per interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.

b) Legge 53/00 art. 6 comma 4 - "Congedi per la formazione continua" - Decreto di assegnazione e ripartizione delle risorse alle Regioni.

A tal proposito, nel corso del 2013, è stato emanato il D.I. 3/Segr. D.G./2014 del 17.12.13 nel termine previsto di 90 gg dall'emissione del parere obbligatorio della Conferenza Stato – Regioni avvenuta il 07.11.13.

6) a) Contributo straordinario agli enti privati gestori di attività formative Legge n.448/1998 art.80 comma 4.

b) Contributo per le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative Legge n.40/1987.

Per il contributo per le spese generali agli enti formativi ex L. n. 40/1987 nell'annualità 2013, a differenza degli anni precedenti, si è riscontrato uno scostamento nella durata del procedimento, per l'esigenza di un supplemento di istruttoria determinato da produzioni documentali integrative degli enti interessati, a seguito dell'applicazione di nuovi criteri per l'anno 2013 (DM n. 69 del 13.2.2013).

Diversamente, per il contributo straordinario si è riscontrata una durata del procedimento pari a 31 giorni rispetto al termine definito di 180 giorni.

Direzione Generale per la comunicazione e l'informazione in materia di lavoro e politiche sociali

La direzione Generale non ha procedimenti di competenza sui quali effettuare il monitoraggio.

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

La direzione Generale non ha procedimenti di competenza sui quali effettuare il monitoraggio.

Direzione Generale per l'attività ispettiva

La direzione Generale non ha procedimenti di competenza sui quali effettuare il monitoraggio.